10/02/2006 - Si adeguano gli importi per le colf

In vista anche della prossima scadenza del 10 Aprile 2006 del versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro domestico per il primo trimestre solare 2006, l'Inps, con la circolare n. 19 dell'8 Febbraio 2006, fornisce gli importi dovuti e una serie di chiarimenti. Va subito detto che le nuove fasce di retribuzioni sono aumentate dell'1,70 per cento. Però, il contributo orario comprensivo di quota Cuaf è leggermente diminuito rispetto al 2005 per effetto dell'esonero del versamento dei contributi sociali nel limite massimo di un punto percentuale stabilito dalla Finanziaria (legge 266/2005, commi 361 e 362). Per i datori di lavoro domestico questo esonero, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 120 della legge 120/2000, scatta nella maniera seguente: 0,48% per la Cuaf ; 0,24% per la maternità; 0,28% per la disoccupazione.I chiarimenti.Il coniuge è escluso dall'obbligo assicurativo salvo nei casi nei quali il "coniuge datore" sia grande invalido di guerra (civile e militare), grande invalido per cause di servizio e del lavoro, mutilato e invalido civile o cieco civile e fruisca dell'indennità di accompagnamento. L'esistenza di altri vincoli di parentela o affinità entro il terzo grado tra datore di lavoro e lavoratore non esclude l'obbligo assicurativo se è provata l'esistenza del rapporto di lavoro (articolo 1 del Dpr 31 Dicembre 1971, n. 1403). Al momento dell'iscrizione, il rapporto di lavoro può essere autocertificato. Se ci sono dubbi su questa, l'Inps può ricorrere ad accertamenti e alla convocazione delle parti interessate; l'onere della prova non è necessario, comunque, quando l'attività venga prestata in favore degli invalidi elencati sopra o di ministri del culto cattolico appartenente al clero secolare.Rapporto di lavoro domestico nelle convivenze di tipo familiare.Possono essere considerare datori di lavoro domestico le convivenze come le comunità religiose (conventi, seminari) e le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni) che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi nonché le comunità senza fino di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti.